RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE N. 2-61

del 13 dicembre 1961

al Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla fissazione, per l'anno 1962, del contingente esente da dazi doganali contemplato dalla raccomandazione dell'Alta Autorità del 28 gennaio 1959

L'ALTA AUTORITA',

Visti gli artt. 3, 57 e 74 del Trattato;

Vista la raccomandazione del 28 gennaio 1959 *(Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* dell'11 febbraio 1959, pag. 197/59) intesa ad istituire, a titolo temporaneo, sui carboni provenienti dai paesi terzi e a destinazione della Repubblica federale, dei dazi doganali sulle importazioni che superino un contingente esente da dazi;

Considerato che:

nella sua raccomandazione del 3 novembre 1960 *(Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 19 novembre 1960, pag. 1425/60), l'Alta Autorità ha raccomandato al Governo federale l'istituzione di un contingente esente da dazi doganali per un quantitativo annuo minimo di 6 milioni di tonnellate;

gli elementi che giustificano l'istituzione di una protezione doganale nella Repubblica federale di Germania sussistono tuttora;

nel 1962 la situazione dell'occupazione e degli sbocchi delle industrie carboniere tedesche probabilmente non migliorerà rispetto al 1961;

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Si raccomanda al Governo della Repubblica federale di Germania di fissare, per l'anno 1962, al livello definito dalla raccomandazione del 3 novembre 1960, il contingente esente da dazi per l'importazione di carbone in provenienza da paesi terzi e a destinazione della Repubblica federale, contemplato sub A, punto 2 della raccomandazione del 28 gennaio 1959.

Articolo 2

Questa raccomandazione diviene obbligatoria per effetto della sua notificazione al Governo federale di Germania.

Essa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

La presente racomandazione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 13 dicembre 1961.

Per l'Alta Autorità
Il Presidente
Piero MALVESTITI